

**FONDO DI ROTAZIONE**

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17

Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati**INDIRIZZI PROCEDURALI****Premessa**

Il Fondo di rotazione è uno strumento finanziario che permette l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il fondo opera attraverso il meccanismo cosiddetto della "doppia provvista", dove la copertura dell'importo dell'investimento finanziato attinge a due diverse fonti, delle quali, una proviene dalle banche che offrono il finanziamento, ed è regolata a tasso fisso o variabile, mentre l'altra, non superiore al 50%, proviene dalla risorsa pubblica del fondo di rotazione ed è regolata a tasso fisso pari a zero.

Il sistema dei fondi di rotazione prevede, sostanzialmente, che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione, con il versamento della rata semestrale o trimestrale, restituisca proporzionalmente le quote di capitale anticipate dalle due provviste, contribuendo in questo modo alla graduale ricostituzione del fondo di rotazione stesso.

1) Regime di aiuto

Gli interventi previsti dal presente regime di aiuto ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n 702/2014 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla G.U.C.E. L193 dell'1.7.2014 con particolare riferimento alle disposizioni del capo III del medesimo regolamento.

Il regime di aiuto si applica fino al 31/12/2020 ed entra in vigore successivamente al ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento UE n. 702/2014 che contiene il numero di identificazione dell'aiuto.

2) Soggetto gestore del Fondo

Il soggetto gestore è Veneto Sviluppo S.p.A., società affidataria dei fondi regionali di rotazione.

Il soggetto gestore attua gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi degli intermediari finanziari per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni individuate.

3) Intermediari finanziari

Istituiti bancari e società di leasing iscritti negli appositi albi previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.e che sottoscrivono una convenzione con il soggetto gestore che definisce le procedure tecniche per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

4) Come funziona il fondo

Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e del canone iniziale.

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- *Copertura massima:* 100% della spesa ammissibile;
- *Durata:* fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti di pertinenza), fino a 5 anni per gli investimenti dotazionali (macchine e attrezzature); tali limiti si intendono comprensivi



dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che dotazionali, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale;

- *Rata*: trimestrale o semestrale;
- *Preammortamento*: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Quota di intervento del Fondo di rotazione*: 50%;
- *Tasso a carico del beneficiario*: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso di mercato applicato dalla banca/società di leasing e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
- *Riduzione del tasso bancario*: 50%.

Le banche/società di leasing applicano il medesimo tasso in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione.

5) La domanda di aiuto: presentazione, ricevibilità, avvio del procedimento, ammissibilità, erogazione

5.1 Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda al soggetto gestore per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet del soggetto gestore.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati e della lettera di disponibilità al finanziamento da parte dell'intermediario finanziario, comprensiva del rating attribuito all'azienda.

Ai sensi di quanto disposto nell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. UE n. 702/2014, la domanda di agevolazione, deve essere presentata al soggetto gestore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto e deve contenere gli elementi minimi previsti nel medesimo articolo. In particolare essa deve prevedere:

1. nome e dimensione dell'impresa;
2. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
3. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media);
 - c. dichiarazione che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 14 del Reg. UE n. 702/2014 (imprese in difficoltà);
 - d. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - e. se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
4. descrizione del progetto comprese le date di inizio e di fine;
5. ubicazione del progetto;
6. Piano aziendale;
7. computo metrico estimativo analitico per gli investimenti strutturali, redatto sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o, per le altre zone, nei Prezzari regionali della Regione del Veneto opere edili, dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici;
8. preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda.
9. permesso di costruire comprensivo degli elaborati grafici approvati dal comune;
10. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CIL), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune;
11. copia della documentazione attestante la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;



12. dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso o detenzione, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto;
13. relazione di valutazione incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 9 dicembre 2014 n. 2299, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del DPR n. 357/97, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
14. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata dall'intervento;
15. lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;
16. dichiarazioni relative al punteggio richiesto (nel modello di domanda);
17. relazione redatta da un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il soggetto gestore potrà chiedere, eventualmente, la documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile. L'operazione deve essere cantierabile.

Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.

5.2 Ricevibilità

Con il ricevimento e la protocollazione di ogni singola domanda di agevolazione da parte del soggetto gestore si avvia il procedimento amministrativo.

Per ogni domanda protocollata, viene verificata la ricevibilità in termini di:

- 1) rispetto delle modalità di presentazione della domanda.
- 2) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
- 3) presenza del CUA del soggetto proponente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità".

5.3 Avvio del procedimento

Il soggetto gestore provvede:

- a) all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
- b) a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 entro 5 giorni lavorativi dalla protocollazione della domanda.

5.4 Istruttoria

Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore verifica:

- 1) il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nelle disposizioni operative;
- 2) l'ammissibilità degli investimenti proposti a finanziamento in conformità a quanto previsto nella scheda;

Successivamente alle suddette verifiche, il soggetto gestore delibera l'ammissibilità degli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi.

Il soggetto gestore comunica l'esito dell'istruttoria al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto specificando la tipologia degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del finanziamento concesso.

5.5 Erogazione

L'erogazione della provvista finanziaria da parte del soggetto gestore avviene successivamente alla realizzazione dell'iniziativa ammessa, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della



domanda. Sono ammissibili all'agevolazione le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale.

A tal fine, il soggetto gestore effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante la verifica della seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate dalla documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento. Sull'originale delle fatture deve essere apposta a cura del soggetto gestore la dicitura che attesti che quel giustificativo di spesa è stato oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della L.R. 40/2003, artt. 57 e 58.
- 2) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- 3) elenco concernente le attrezzature oggetto di finanziamento (con relativo numero di matricola) e gli estremi delle fatture corrispondenti.;
- 4) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie).
- 5) dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

Il soggetto gestore, verificata la regolarità della documentazione prodotta provvede all'erogazione della provvista pubblica del finanziamento all'intermediario finanziario.

L'intermediario finanziario delegato è tenuto ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del soggetto gestore. Trascorso tale termine, l'intermediario finanziario è tenuto alla immediata restituzione delle risorse al Fondo.

6) Rientro delle rate di ammortamento

La banca/società di leasing versa nel Fondo le rate di ammortamento del finanziamento agevolato, progressivamente incassate, entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto incasso.

Trascorso il termine di cui sopra, sulle somme non ancora trasferite al Fondo, la banca/società di leasing è tenuta al pagamento degli interessi di giacenza calcolati al tasso ufficiale di sconto più 200 punti base, come previsto dalla l.r. n. 5/2000, articolo 11.

7) Modalità di effettuazione della spesa

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre il bonifico o la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima che sia disposta l'erogazione dell'agevolazione riferita a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire al gestore l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n., del, della ditta
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto, rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso; nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non



trasferibili, a condizione che gli assegni circolari vengono emessi movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto ed inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso;

- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- 1. i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- 2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- 3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- 4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore a 50 euro.

8) Periodo di eleggibilità delle spese e vincoli per la rendicontazione

Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese riferite ad attività iniziate successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione al soggetto gestore e che siano effettuate entro i termini di realizzazione dell'iniziativa.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo. Sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

9) Termini per la realizzazione degli investimenti e proroghe

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno del Fondo, sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

10) Varianti

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

- 1) il cambio del beneficiario;
- 2) il cambio della sede dell'investimento;
- 3) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- 4) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Nel corso della realizzazione dell'operazione sono ammesse varianti se queste non alterano la finalità della stessa. Le varianti, devono essere autorizzate e, pertanto, il beneficiario deve richiedere all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variante all'operazione ammessa a finanziamento.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1), si veda lo specifico paragrafo 11) in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

11) Cambio del beneficiario

- a. Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'erogazione del prestito agevolato, il subentro al beneficiario originario, nella titolarità della domanda e della concessione, da parte di altro soggetto a seguito di decesso, incapacità professionale di lunga durata, fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, è ammissibile a condizione che quest'ultimo dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.



L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- b. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del prestito agevolato, ma entro il periodo vincolativo di cui al paragrafo 13), al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

12) Parziale esecuzione delle iniziative

Nel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale della parte dell'investimento realizzata.
2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.

13) Stabilità delle operazioni

L'aiuto accordato è restituito laddove, entro cinque anni dall'erogazione della quota pubblica del prestito, o comunque entro il periodo di ammortamento del prestito agevolato, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio della Regione del Veneto;
- b) cambio di proprietà dei beni oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dal soggetto gestore in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

14) Cumulo

Gli aiuti di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili (in tutto o in parte coincidenti) unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. UE n. 702/2014.

Gli aiuti di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, non possono essere cumulati:

- a) con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Reg. UE n. 702/2014 art. 17, c. 8, lettera d).
- b) con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nel Reg. UE n. 702/2014 art. 17, c. 8, lettera d).

15) Revoche dei benefici e sanzioni

I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca totale nei seguenti casi :



- 1) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
- 2) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali;
- 3) perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione entro cinque anni dall'erogazione della quota pubblica del prestito o comunque entro il periodo di ammortamento del prestito agevolato,
- 4) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
- 5) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;

Si provvede alla revoca parziale dei benefici nei seguenti casi:

- 1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti. Se gli investimenti realizzati fuori termini rappresentano più del 30% della spesa ammissibile totale dell'operazione, si provvede alla revoca totale dell'agevolazione;
- 2) mancata corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato e non preventivamente autorizzato come variante. Se le variazioni rappresentano più del 30% della spesa ammissibile totale dell'operazione, si provvede alla revoca totale dell'agevolazione;
- 3) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, salvo quanto previsto al precedente paragrafo 11).

Il soggetto gestore provvede:

- al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali secondo le disposizioni previste dalla L.R. 40/2003, articolo 16, comma 2;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;

La Regione, con proprio provvedimento, determina l'esclusione fino a cinque anni del richiedente da ogni agevolazione in materia di agricoltura, in relazione alla gravità dell'infrazione.

16) Verifiche e controlli

- 1) Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto, il soggetto gestore effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e l'annullo, tramite apposizione di specifica timbratura, di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.
- 2) Successivamente alla conclusione dell'investimento, la Regione del Veneto, ai sensi della DGR 2591/2000, su un campione, pari ad almeno il 5% dell'ammontare della spesa sovvenzionata relativa agli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, effettua un controllo amministrativo sull'attività svolta dal soggetto gestore e un controllo in loco per la verifica degli interventi eseguiti dall'impresa e per accertare il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari relativamente alla stabilità delle operazioni.

Nel caso in cui la Regione, a seguito delle attività di controllo, riscontri irregolarità nell'operato del soggetto gestore, provvede a comunicare allo stesso i propri rilievi e le azioni che intende intraprendere nei confronti dello stesso in esito a quanto previsto negli accordi convenzionali.

In relazione ai controlli effettuati nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, la Regione comunica le eventuali irregolarità riscontrate al soggetto gestore che adotta i necessari provvedimenti.

17) Pubblicazione e informazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto, esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del trattato, una sintesi delle informazioni relative al medesimo aiuto, è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica.

Il presente regime di aiuto, inoltre, è integralmente pubblicato sul sito web regionale al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione>

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 234, articolo 52, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e



nazionale in materia di aiuti di Stato, il soggetto gestore che concede l'aiuto di cui al presente regime, trasmette le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

18) Disposizioni finali

Al fine del miglioramento delle procedure, le presenti disposizioni operative, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione Agroalimentare con proprio atto.

